

FOCUS. LA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA

Non c'è vero appalto senza rischio imprenditoriale

di **Giampiero Falasca**

La decisione del Consiglio di Stato che ha definito i confini dell'appalto di servizi (sentenza 1571 del 12 marzo 2018, si veda «Il Sole 24Ore» del 23 marzo) impone una rivisitazione profonda dei criteri e delle prassi di gestione dei processi di esternalizzazione.

La sentenza, infatti, pur non affermando concetti sorprendenti o rivoluzionari, fornisce elementi molto precisi per distinguere l'appalto lecito dalla somministrazione irregolare.

Il primo indicatore riguarda l'oggetto del contratto: se un'impresa si limita a fornire un certo numero di «ore di lavoro», invece che produrre un risultato specifico, siamo nel campo della somministrazione, attività lecita solo se svolta da un'Agenzia per il lavoro autorizzata.

Allo stesso risultato si giunge se il personale viene inserito nel ciclo produttivo del committente, che ne cura l'organizzazione e la direzione; è un modo di lavorare del tutto incompatibile con l'appalto, e invece coerente con il contratto di somministrazione.

L'appalto è illecito, inoltre, se l'appaltatore non dispone dei mezzi delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi mezzi possono anche essere immateriali (per esempio, un certo know how) ma devono sempre

mezzie tutte le risorse lavorative necessarie alla produzione del risultato. L'appaltatore utilizza, quindi, gli strumenti necessari per l'esecuzione della prestazione e a tal fine impiega e organizza personale proprio, che non ha rapporti con il committente (se non nei limiti previsti dalla normativa vigente).

Facciamo l'esempio del servizio di pulizia, che costituisce il tipico appalto di servizi. Se l'appaltatore si obbliga verso il committente a pulire il suo immobile si è fuori dall'ipotesi di somministrazione lavoro: l'appaltatore si organizza autonomamente utilizzando mezzi e strumenti proprie impartendo direttamente al proprio personale le istruzioni e indicazioni necessarie.

Un altro elemento tipico dell'appalto lecito è l'esistenza di un vero rischio di impresa. L'appaltatore deve essere esposto al rischio di conseguenze negative connesse al "risultato" delle attività svolte dal personale impiegato.

Tomando all'esempio della pulizia, in caso di appalto di servizi è l'appaltatore a rispondere personalmente se l'immobile non viene pulito secondo quanto concordato (l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le caratteristiche

essere forniti dall'appaltatore.

Se si presentano questi indicatori, il contratto di appalto è illecito e si applicano le sanzioni previste per la somministrazione irregolare, che comportano in carico al committente responsabilità civili e penali, oltre a legittimare il dipendente a richiedere l'assunzione a suo carico.

La distinzione tra appalto e somministrazione è ricavabile anche in positivo, mediante indici che attestano le legittimità del contratto. Il negozio è corretto se è l'appaltatore a farsi carico della produzione del risultato utile richiesto dal committente, organizzando a proprio rischio tutti i

Si ha una somministrazione illecita quando la prestazione consiste nella messa a disposizione del committente di un certo numero di "ore di lavoro", invece che nella fornitura di un risultato specifico; il personale somministrato viene inserito nel ciclo produttivo del committente; l'appaltatore non fornisce eventuali mezzi per lo svolgimento dell'attività lavorativa; l'appaltatore non sostiene il rischio d'impresa connesso al risultato del servizio